

# Buono Fruttifero Postale

## Buono Rinnova

3 giugno 2020



**Posteitaliane**

**BancoPosta**

## Scheda di sintesi

Serie TF206A200603 – Condizioni in vigore dal 3 giugno 2020

### Caratteristiche generali

- Garantito dallo Stato Italiano
- Sottoscrivibile e rimborsabile, anche online, senza costi
- Aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi
- Capitale investito sempre rimborsabile
- Emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane
- Disponibile in forma cartacea e dematerializzata

### Condizioni economiche

Periodo di possesso	Tasso effettivo di rendimento annuo lordo
Al compimento del 3° anno	0,25%
Al compimento del 6° anno	1,00%

- Durata massima 6 anni
- Sottoscrivibile esclusivamente da coloro che, nella qualità di intestatari o cointestati, abbiano conseguito, a partire dal 1° maggio 2020, il rimborso a scadenza di buoni fruttiferi postali cartacei o dematerializzati, ad eccezione dei “Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età”
- Sottoscrivibile per multipli di 50 euro fino ad un massimo di un milione di euro nella stessa giornata lavorativa
- Rendimento fisso crescente nel tempo e capitalizzazione composta degli interessi su base annuale
- Interessi maturati nel corso di ciascun triennio riconosciuti al compimento del terzo e del sesto anno dalla data di sottoscrizione, corrisposti al momento del rimborso del buono e comunque non prima del compimento del primo triennio\*\*
- Esente dall'imposta di bollo se il valore del portafoglio buoni è inferiore o uguale a 5.000 euro. Se superiore, aliquota dello 0,20% annua sul capitale investito

\* Con riferimento ai buoni cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009, la sottoscrizione dei buoni Rinnova non è consentita all'intestatario o cointestatario che non sia presente all'atto del rimborso. Al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, la sottoscrizione dei buoni Rinnova è consentita esclusivamente nell'arco di un'unica giornata, anche successiva alla data del rimborso. Eventuali nuove sottoscrizioni potranno essere effettuate solo in caso di successivi ulteriori rimborsi a scadenza di buoni fruttiferi postali (ad eccezione dei buoni appartenenti alla tipologia “Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età”) la cui data di scadenza sia uguale o successiva al 1° maggio 2020.

\*\* Ad esempio, in caso di richiesta di rimborso prima del compimento del terzo anno non sono corrisposti interessi; in caso di richiesta di rimborso al quarto anno sono riconosciuti gli interessi maturati fino al terzo anno.

### Ulteriori informazioni

La presente Scheda di Sintesi costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto e del Regolamento del Prestito. Il Foglio Informativo, contenente le principali clausole contrattuali e il dettaglio delle condizioni economiche, è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali e sui siti internet [www.poste.it](http://www.poste.it) e [www.cdp.it](http://www.cdp.it). Per ulteriori informazioni, chiedere al personale dell'Ufficio Postale, o contattare il servizio clienti allo 800 00 33 22.

Cassa Depositi e Prestiti  
Investiamo nel domani

Cassa Depositi e Prestiti  
Società per Azioni  
Via Goito, 4 - 00185 Roma  
T +39 06 4221 1  
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale  
€ 4.051.143.264,00 i.v.  
Iscritta presso  
CCIAA di Roma al  
n.REA 1053767

Codice Fiscale  
e iscrizione al Registro  
delle Imprese di Roma  
80199230584  
Partita IVA 07756511007

## INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

### Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB-/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

### Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

### Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00.

Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it)

Servizio Clienti 800 00 33 22

## COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

## PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

<b>Tipologia</b>	Il buono fruttifero postale denominato Buono Rinnova (di seguito, "buoni Rinnova") ha una durata massima di sei anni e riconosce un rendimento fisso al termine del terzo anno dalla data di sottoscrizione e a scadenza, corrisposto con le modalità descritte nella successiva sezione "Interessi".
<b>Emissione</b>	I buoni Rinnova sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
<b>Prezzo</b>	I buoni Rinnova sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
<b>Intestazione</b>	I buoni Rinnova possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.
<b>Durata</b>	I buoni Rinnova hanno una durata massima di sei anni dalla data di sottoscrizione.
<b>Requisiti soggettivi e oggettivi</b>	La sottoscrizione dei buoni Rinnova è consentita a coloro che, nella qualità di intestatari o cointestatori, rimborsino a scadenza uno o più buoni fruttiferi postali cartacei o dematerializzati la cui data di scadenza sia uguale o successiva al 1° maggio 2020, ad eccezione dei buoni appartenenti alla tipologia "Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età". Con riferimento ai buoni cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009, la cui data di scadenza sia uguale o successiva al 1° maggio 2020, la sottoscrizione dei buoni Rinnova non è consentita all'intestatario o cointestatario che non sia presente all'atto del rimborso. Al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui sopra, la sottoscrizione dei buoni Rinnova è consentita esclusivamente nell'arco di un'unica giornata. Eventuali ulteriori sottoscrizioni potranno essere effettuate solo in caso di successivi rimborsi a scadenza di buoni fruttiferi postali (ad eccezione dei buoni appartenenti alla tipologia "Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età") la cui data di scadenza sia uguale o successiva al 1° maggio 2020.
<b>Tagli e limiti di importo</b>	I buoni Rinnova sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo dei buoni Rinnova sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari a 1.000.000 di euro.

## Interessi

I buoni Rinnova riconoscono interessi a tasso fisso alla scadenza di ciascun triennio dalla data di sottoscrizione.

Gli interessi sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti alla scadenza naturale dei buoni Rinnova oppure, nel caso di richiesta di rimborso anticipato, al momento della richiesta stessa, secondo quanto di seguito riportato.

Gli interessi maturati nel corso dei primi tre anni non sono corrisposti se i buoni Rinnova sono rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso dei successivi tre anni non sono corrisposti se i buoni Rinnova sono rimborsati prima che siano trascorsi sei anni dalla sottoscrizione. I buoni Rinnova diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del sesto anno dalla data di sottoscrizione.

Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto, i tassi annui effettivi di rendimento lordi e netti, riconosciuti al termine di ciascun periodo di possesso, a decorrere dalla data di sottoscrizione e i tassi nominali annui lordi riconosciuti in ciascun periodo di possesso (cfr. Tabelle A, B e C).

## Modalità di sottoscrizione e rimborso

I buoni Rinnova cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. I buoni Rinnova dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. [www.poste.it](http://www.poste.it) e l'App BancoPosta. Per la sottoscrizione ed i rimborsi dei buoni dematerializzati è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni<sup>1</sup>.

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

I buoni Rinnova sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del sesto anno con diritto alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi".

A richiesta del titolare i buoni Rinnova possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi".

I buoni Rinnova cartacei sono rimborsabili solo per l'intero importo sottoscritto, mentre i buoni Rinnova dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli.

Il rimborso dei buoni Rinnova cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatori congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda della modalità scelta all'atto della sottoscrizione e riportata sui titoli.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

## Costi e spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di una spesa di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

## Regime Fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo<sup>2</sup>. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

<sup>1</sup> I rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

<b>Limiti alla circolazione</b>	I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.
<b>Termini di prescrizione</b>	I diritti dei titolari di buoni cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
<b>Sottrazione, distruzione o smarrimento</b>	Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.
<b>Informazioni sui rischi dell'operazione</b>	Non sono corrisposti interessi per i buoni Rinnova rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nei successivi tre anni non sono corrisposti per i buoni Rinnova rimborsati prima che siano trascorsi sei anni dalla sottoscrizione. I buoni non possono essere dati in pegno

**La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle “Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito” e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.**

## COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it).

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

## RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Chief Operating Office –Servizi di Assistenza Clienti - Gestione Reclami Finanziari - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”;
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a [reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it](mailto:reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it);
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”, disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it) seguendo il seguente percorso: “Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari”.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere a Poste Italiane. Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 3 giugno 2020

**Tabella A**

Coefficiente (1)		
Anno	Lordo	Netto
0	1.00000000	1.00000000
1	1.00000000	1.00000000
2	1.00000000	1.00000000
3	1.00751877	1.00657892
4	1.00751877	1.00657892
5	1.00751877	1.00657892
6	1.06152015	1.05383013

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

**Tabella B**

Periodo di possesso	Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun periodo di possesso (2)	
	Lordo	Netto
Al compimento del 3° anno	0.25%	0.22%
Al compimento del 6° anno (dal 1° al 6° anno)	1.00%	0.88%

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula:  $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$ , dove n indica il numero degli anni di possesso.

**Tabella C**

Periodo di possesso	Tasso nominale annuo
	Lordo
dal 1° al 3° anno	0.25%
dal 4° al 6° anno	1.76%